



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Gestione Territorio

Servizio Ambiente

Tel. 051 6669569 fax 051 6669561

ambiente@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. n. 8661

Ord. n. 25

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO. ORDINANZA.

IL DIRETTORE AREA GESTIONE TERRITORIO

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenuto che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

Visto la nota prot. n. 1126 del 22.05.2008 (ns. prot. n. 8566 del 24.05.2008) di ATO 5, con la quale si richiede di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini;

Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo di acqua potabile per uso extra-domestico;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- per il periodo dal 1 giugno 2008 al 30 settembre 2008, durante la fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 23.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e comunque per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonchè i servizi pubblici di igiene urbana,;

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

DISPONE

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata tra un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, li 27 maggio 2008

AREA GESTIONE TERRITORIO

Il Direttore

F.to Ing. Antonio PERITORE